

Biella, 21 dicembre 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

BANCA SELLA S.p.A.
/
SELLA TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.

Indice

1. PREMESSA
2. AVVERTENZE
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parte correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 21/12/2017.

L'operazione oggetto di comunicazione ("Operazione") - rientrante nel più ampio progetto che prevede:

- la costituzione nell'ambito del gruppo Sella, di una società, Sella Technology Solutions S.p.A (STS), specializzata nei servizi di Information Technology (IT) e di Business Process Outsourcing (BPO) a favore di banche ed istituzioni finanziarie sia interne che esterne al gruppo di appartenenza;

- l'aumento del capitale sociale di STS¹ mediante il conferimento da parte di Banca Sella S.p.A. a STS dei rami IT e BPO nonché il conferimento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. e di Finanziaria 2010 S.p.A. rispettivamente del ramo di sicurezza informatica e della partecipazione di controllo detenuta in Selir srl;
- la conservazione in capo a Banca Sella S.p.A. della proprietà dei diritti di utilizzo economico del software applicativo non oggetto quindi di cessione con i rami;
- la stipulazione di un contratto di licenza (Contatto di Licenza) tra Banca Sella S.p.A. e STS che consentirà a quest'ultima di utilizzare e commercializzare il software;
- la costituzione del Gruppo IVA e l'adozione di specifico regolamento, già oggetto di comunicazione al pubblico in data 15 novembre 2018 con specifico Documento Informativo,
- la sottoscrizione di un contratto di outsourcing (Contratto di Outsourcing) per la fornitura dei servizi IT e BPO da STS a Banca Sella S.p.A oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre¹.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 21 dicembre 2018 presso la sede sociale sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella nr. 1 servizio Segreteria Societaria, sul sito internet della Banca sezione Soci – Comunicati, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir-Storage di Spafid Connect S.p.A.

2. AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

Il rischio derivante dall'Operazione è riconducibile:

- alla previsione di clausole - in particolare della clausola di determinazione non in linea con la prassi di condizioni di mercato.

La mitigazione di detto rischio è stata attuata prevedendo un impianto contrattuale in linea con il mercato come accertato da parte dell'esperto indipendente nominato dal Comitato Parti Correlate. In particolare l'esperto ha concluso il suo parere nel modo che segue: *“alla luce dell'analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato”*.

- Alla determinazione di un corrispettivo non a condizioni di mercato

La mitigazione di detto rischio è stata attuata prevedendo che il costo dei servizi di STS rimanga in linea con i costi attuali che appaiono peraltro giustificati, in particolare per la componente IT, sulla base della qualità distintiva del servizio e di parametri oggettivi di mercato. Occorre inoltre rilevare che la partecipazione di Banca Sella in STS le consente di partecipare all'utile di STS per l'84% e che la remunerazione del Contratto di Licenza è parametrata sui ricavi (ed è dunque pagata anche nel caso in cui STS sia in perdita) e si aggiunge alla remunerazione derivante dalla partecipazione .

¹ Subordinata al positivo perfezionamento dell'iter regolamentare di 90 giorni relativo alla richiesta di attivazione di STS ed al conseguente inserimento della stessa, in qualità di società strumentale, nel gruppo Sella (comunicazione preventiva trasmessa dalla Capogruppo alla Banca d'Italia in data 1° ottobre 2018).

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

Il contenuto del Contratto di Outsourcing, esaminato dal Comitato Parti Correlate, che ha sue proprie competenze legali e dall'esperto indipendente, è stato non solo valutato in linea con il mercato ma, per alcune fattispecie, di favore per Banca Sella.

Il contratto prevede, quali clausole più significative: livelli di servizio e penali, standard di sicurezza fisica, logica e di business continuity e disaster recovery, coperture assicurative da parte del fornitore, diritto di recesso in capo alla banca decorsi 24 mesi e clausola risolutiva espressa, nonché un corrispettivo individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi ed una clausola di revisione ed allineamento del prezzo sulla base di una negoziazione fondata su parametri oggettivi e in caso di mancato accordo sulla base di una decisione di un arbitratore terzo;

3.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte sono Banca Sella S.p.A. e Sella Technology Solutions S.p.A. società soggetta al medesimo controllo, diretto o indiretto, da parte della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

3.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

L'interesse di Banca Sella S.p.A. all'Operazione è riscontrabile nella coerenza con le strategie di valorizzazione dell'IT mediante collocamento sul mercato dei servizi IT e BPO così come previsto nel proprio Piano Strategico. Questa Operazione consente a Banca Sella non solo una maggiore specializzazione ed un ulteriore miglioramento dei servizi, anche per effetto del confronto con il mercato e come conseguenza della concentrazione delle competenze IT e BPO in STS ma anche un prospettivo vantaggio economico derivante dalla partecipazione al capitale sociale di STS (84% del capitale) oltre ai benefici economici derivanti dal Contratto di Licenza.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Il corrispettivo è stato determinato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi resi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi verificati (sulla base di uno studio interno) coerenti con quelli pagati da altre banche sul mercato per servizi analoghi.

E' stato, inoltre, effettuato un benchmarking IT vs. banche in outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame ha evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appare allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità distintiva del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a STS.

3.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati da Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6.

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010.

L'Operazione oggetto della presente informativa si configura come operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del regolamento Consob e dell'art. 11 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate in quanto, considerato il corrispettivo determinato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi resi, supera la soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza (indice di rilevanza del controvalore).

3.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori di Banca Sella e delle parti correlate coinvolte.

3.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

3.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

Il Comitato Parti Correlate è stato prontamente informato dalle competenti strutture aziendali circa le condizioni dell'Operazione ed è stato tenuto informato delle trattative svolte e vi ha direttamente partecipato in particolare agli incontri del 17 settembre 2018 (in cui è stata introdotta l'operazione e sono stati valutati i potenziali consulenti), del 25 settembre 2018 (in cui sono state analizzate le possibili alternative relative alla titolarità del software applicativo), del 12 ottobre 2018 (in cui si sono discusse e valutate le diverse possibili impostazioni dell'Operazione IT), del 23 ottobre 2018 (in cui è stata esaminata la prima versione del Regolamento IVA e si è approfondita la struttura dell'operazione), del 29 ottobre 2018 (alla presenza dei consulenti di Banca Sella Holding e dei consulenti del Comitato Parti Correlate in cui sono stati negoziati i contenuti del regolamento IVA), del 30 ottobre 2018 (in cui si è completato l'esame del regolamento IVA), dell' 8 novembre 2018 (in cui si sono esaminati vari profili del Regolamento IVA), del 22 novembre 2018 (in cui si è discussa la struttura dell'operazione e si è esaminata una prima bozza del contratto di licenza e dei corrispettivi del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing), del 27 novembre 2018 (in cui si sono discussi i temi dei corrispettivi del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing), del 4 dicembre 2018 (in cui si sono esaminate le conclusioni valutative di PWC e le relative metodologie e ulteriormente esaminati il Contratto di Licenza e il Contratto di Outsourcing e i relativi corrispettivi), del 13 dicembre 2018 (con la partecipazione dei consulenti legali di Banca Sella Holding e del Comitato Parti Correlate con la finale negoziazione del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing e la valutazione dell'aggiornamento della valutazione di PWC e i criteri di determinazione dei corrispettivi dei predetti contratti) e del 18 dicembre 2018 (in cui si è anche esaminato lo statuto di STS);

3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

L'Operazione di cui al presente Documento - descritta nei suoi passaggi al punto 1) del presente Documento - è connessa alla precedente e già comunicata (in data 15 novembre u.s.) operazione avente ad oggetto la costituzione del gruppo IVA e l'adozione del suo regolamento.

Si allega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato in data 21 dicembre 2018 con i suoi allegati.

Banca Sella S.p.A.

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A, Avv. Andrea Lanciani, dott.ssa Clara Covini e Avv. Helga Garuzzo,

PREMESSO CHE

- nel contesto di un processo di riorganizzazione interna volto a valorizzare le attività IT sul mercato («Operazione IT»), Banca Sella ha programmato il trasferimento delle attività di Information Technology («IT») e Business Process Outsourcing («BPO») ad una società del Gruppo Sella di recente costituzione, denominata Sella Technology Solutions S.p.A. («STS»); tale operazione prevede il conferimento a favore di STS (i) del citato ramo di Banca Sella, (ii) di un ramo di Banca Sella Holding S.p.A. (avente ad oggetto la sicurezza informatica) e (iii) della partecipazione di controllo in Selir S.r.l. (società con sede in Romania che svolge servizi IT e BPO) detenuta da Finanziaria 2010 S.p.A. (a sua volta parte correlata in quanto controllata al 100% da Banca Sella Holding);
 - In particolare, l'Operazione IT prevede un aumento di capitale sociale da parte di STS a fronte dei conferimenti dei predetti rami d'azienda e della partecipazione di controllo pari al 99,9017% del capitale sociale detenuta in Selir;
 - STS diverrà così una società specializzata in servizi IT e BPO a favore di banche ed istituzioni finanziarie e potrà in questo modo non solo prestare i propri servizi a Banca Sella e ad altre società del Gruppo Sella ma anche ad altri clienti sul mercato;
 - L'Operazione IT comporta conferimenti congiunti di Banca Sella e di parti correlate che debbono dunque essere oggetto di valutazione al fine della corretta quantificazione delle rispettive partecipazioni;
 - L'Operazione IT potrebbe essere realizzata con il totale conferimento del ramo di azienda di Banca Sella includendo anche la proprietà del software applicativo («Scenario Fondamentale») ed in tal caso tutti i benefici da STS sarebbero pervenuti tramite la partecipazione in STS;
-
- Tuttavia lo Scenario Fondamentale avrebbe un impatto di riduzione del patrimonio di vigilanza di Gruppo che appare da evitare soprattutto in un momento come il presente caratterizzato da criticità sul debito sovrano italiano; per evitare quanto precede, l'Operazione IT viene realizzata escludendo la proprietà dei diritti di utilizzo economico del software applicativo dal ramo d'azienda di Banca Sella oggetto di conferimento;
 - Conseguentemente, STS potrà utilizzare e commercializzare il software non in forza del diritto di proprietà, ma di un contratto di licenza («Contratto di Licenza») tra Banca Sella e STS e Banca Sella dovrà continuare a sostenere gli investimenti relativi al software applicativo di suo interesse;
 - Banca Sella dovrà infine concludere con STS un contratto di outsourcing per la fornitura dei servizi IT e BPO («Contratto di Outsourcing»);

- Nonostante sia una controllata di Banca Sella, STS è comunque una parte correlata in ragione della partecipazione diretta e indiretta di Banca Sella Holding;
- Nell'ambito dell'Operazione IT è stata deliberata anche la partecipazione al Gruppo IVA sulla base di un regolamento di gruppo ("**Regolamento IVA**") che è stato oggetto di esame e di parere del Comitato Parti Correlate dell'8 novembre 2018;

ESAMINATI

- il Contratto di Licenza, il Contratto di Outsourcing, il Regolamento IVA e lo Statuto di STS;
- i documenti di lavoro successivamente predisposti e il parere finale presentato da PWC (esperto indipendente scelto dal Comitato Parti Correlate - in quanto – sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato Parti Correlate - non ha sostanziali precedenti rapporti con il Gruppo Sella se non per incarichi dello stesso Comitato ed è munito di idonee competenze e esperienze nel settore di valutazioni di società e aziende) incaricato della valutazione dei rami d'azienda e della partecipazione oggetto di conferimento in STS;
- il parere del prof. Avv. Giovanni Guglielmetti dello studio Bonelli Erede (esperto indipendente scelto dal Comitato Parti Correlate in quanto – sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato Parti Correlate – non ha precedenti rapporti con il Gruppo Sella ed è munito di idonee competenze e esperienze nel settore legale del diritto IP e dei contratti di licenza e outsourcing in materia di IT) incaricato della valutazione dei contenuti del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing; gli studi elaborati internamente da Banca Sella e da Banca Sella Holding e la restante documentazione messa a disposizione del Comitato Parti Correlate;

TENUTO CONTO

del parere già emesso dal Comitato Parti Correlate in merito al Regolamento IVA anche sulla base del parere di Bernoni Grant Thornton, esperto indipendente scelto dal Comitato (in quanto – sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato Parti Correlate - non ha precedenti rapporti con il Gruppo Sella) munito di idonee competenze ed esperienze nel settore fiscale;

DATO ATTO CHE

Il Comitato Parti Correlate ha partecipato agli incontri – ad alcuni dei quali ha assistito il Collegio Sindacale - del 17 settembre 2018 (in cui è stata introdotta l'operazione e sono stati valutati i potenziali consulenti), del 25 settembre 2018 (in cui sono state analizzate le possibili alternative relative alla titolarità del software applicativo), del 12 ottobre 2018 (in cui si sono discusse e valutate le diverse possibili impostazioni dell'Operazione IT), del 23 ottobre 2018 (in cui è stata esaminata la prima versione del Regolamento IVA e si è approfondita la struttura dell'operazione), del 29 ottobre 2018 (alla presenza dei consulenti di Banca Sella Holding e dei consulenti del Comitato Parti Correlate in cui sono stati negoziati i contenuti del regolamento IVA), del 30 ottobre 2018 (in cui si è completato l'esame del regolamento IVA), dell' 8 novembre 2018 (in cui si sono esaminati vari profili del Regolamento IVA), del 22 novembre 2018 (in cui si è discussa la struttura dell'operazione e si è esaminata una prima bozza del contratto di licenza e dei corrispettivi del

Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing), del 27 novembre 2018 (in cui si sono discussi i temi dei corrispettivi del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing), del 4 dicembre 2018 (in cui si sono esaminate le conclusioni valutative di PWC e le relative metodologie e ulteriormente esaminati il Contratto di Licenza e il Contratto di Outsourcing e i relativi corrispettivi), del 13 dicembre 2018 (con la partecipazione dei consulenti legali di Banca Sella Holding e del Comitato Parti Correlate con la finale negoziazione del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing e la valutazione dell'aggiornamento della valutazione di PWC e i criteri di determinazione dei corrispettivi dei predetti contratti) e del 18 dicembre 2018 (in cui si è anche esaminato lo statuto di STS);

RILEVATO CHE

- Risulta perseguito l'interesse della Banca in quanto:

(i) l'Operazione IT risulta coerente con le strategie di Banca Sella e del Gruppo Sella e con il Piano Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella che prevede una valorizzazione dell'IT di Gruppo mediante collocamento sul mercato dei servizi IT e BPO;

(ii) tale valorizzazione è nell'interesse di Banca Sella che, anche in funzione della partecipazione e del Contratto di Licenza, ne ritrarrà i maggiori benefici;

(iii) la concentrazione delle competenze IT e BPO in STS potrà consentire una maggiore specializzazione ed un ulteriore miglioramento dei servizi, anche per effetto del confronto con il mercato;

(iv) la partecipazione di Banca Sella in STS appare coerente con la finalità di mantenere e garantire i predetti rapporti con la nuova società STS e di giovare sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista societario della creazione di valore di STS;

(v) il Comitato ritiene che l'Operazione IT, seppur articolata in diversi elementi, debba essere valutata, sotto il profilo dell'interesse, in modo unitario, in quanto la finalità è quella di costituire una società nella quale concorrano sia apporti di Banca Sella, sia di altre società del Gruppo Sella al fine di concentrare nella società STS strutture, competenze e know how finalizzati a consentirne lo sviluppo proficuo e la realizzazione della sua missione, ma che debba comunque essere verificata in ogni caso la correttezza e congruità sostanziale dei singoli passaggi di cui l'Operazione IT si compone;

- Risultano applicati condizioni contrattuali e valori congrui per le ragioni di seguito esposte:

(vi) I contenuti del Contratto di Licenza e del Contratto di Outsourcing sono stati esaminati dal Comitato Parti Correlate, che ha sue proprie competenze legali, e sono stati esaminati dal prof. Avv. Giovanni Guglielmetti;

- (vii) In particolare, il prof. Avv. Giovanni Guglielmetti ha concluso il suo parere nel modo che segue: *"alla luce dell'analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato"*;

(viii) inoltre nel parere del prof. Avv. Giovanni Guglielmetti sono state evidenziate varie clausole che, pur in linea con il mercato, sono favorevoli per Banca Sella;

(ix) il corrispettivo del Contratto di Outsourcing è stato individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi determinati sulla base di conteggi elaborati internamente da Banca Sella e coerenti con i costi rappresentati nei bilanci e nelle situazioni contabili infrannuali di Banca Sella;

(x) sulla base di uno studio interno si è verificato se tali costi interni (oggetto di trasferimento a STS) siano coerenti con quelli pagati da altre banche sul mercato per servizi analoghi;

(xi) è stato quindi effettuato un benchmarking IT vs. banche in outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame ha evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appare allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a STS;

(xii) nell'Executive Summary, secondo bullet di The New Agenda del documento Beyond Restructuring: the New Agenda – European Banking 2017 pubblicato da Oliver Wyman è precisato quale debba essere l'obiettivo dei sistemi IT per le Banche: *"L'aggiornamento e la sostituzione dell'infrastruttura e dei processi legacy: il ritmo del cambiamento della tecnologia, unito al desiderio di ridurre i costi, vedrà un continuo lavoro per sostituire i sistemi legacy con l'infrastruttura "greenfield" e l'uso delle API (Application Programming Interface) per consentire un approccio modulare alla costruzione e alla sostituzione di sistemi;* il Sistema H2O utilizzato da Banca Sella che sarà valorizzato in seguito al conferimento a STS è l'unico in Italia che non ha legacy architetturale perché è basato su architettura aperta e non su AS400 o mainframe;

(xiii) inoltre l'IT di Banca Sella ha specifiche caratteristiche che lo distinguono da altri prodotti in linea con il mercato e ciò sia per Offerte distintive (TradingOnline, Principal Member VISA e Mastercard, CartaLis), sia per capacità di presentare funzioni nuove sul mercato prima dei concorrenti (Voice Banking, API - Piattaforma Fabrick, Partenza Apple Pay e Amazonpay, Instant Payment - Bonifici Istantanei Incassi Bitcoin) o tra i primi (PIR, Accettazione Alipay e Wechat); il sistema IT di Banca Sella ha anche ricevuto specifici riconoscimenti (Premio ABI per l'innovazione nella categoria "IT tecnologie disruptive");

(xiv) tutte tali caratteristiche dell'IT di Banca Sella giustificano un corrispettivo allineato ai costi (tenuto conto che si tratta di costi allineati ai gruppi bancari che utilizzano centri di servizio interni al gruppo);

(xv) Inoltre il Contratto di Outsourcing, decorso un certo tempo, contiene una clausola di revisione ed allineamento del prezzo sulla base di una negoziazione fondata su parametri oggettivi e in caso di mancato accordo sulla base di una decisione di un arbitratore terzo;

(xvi) la partecipazione di Banca Sella è stata valutata da PWC rispetto a quella di Banca Sella Holding e di Finanziaria 2000;

(xvii) PWC ha adottato nella valutazione dei rami di azienda e della partecipazione il metodo DCF sulla base del piano presentato da Banca Sella, da Banca Sella Holding e da Selir e sottoposto all'approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione del 21 dicembre stesso per Banca Sella e Banca Sella Holding e del 27 dicembre per Finanziaria 2010; sotto questo profilo quindi la valutazione (e il conseguente parere del Comitato) rimane subordinata a tale approvazione

(xviii) appare corretta l'adozione del metodo del DCF in quanto considerato dall'esperto come più adeguato per la valutazione della società e dei rami di azienda e, comunque, in quanto applicato in modo omogeneo a tutti i conferimenti;

(xix) al fine di determinare il corrispettivo del Contratto di Licenza si può utilizzare come criterio di compenso una percentuale sui ricavi dai terzi tale da remunerare la titolarità della proprietà del software applicativo in capo a Banca Sella e i relativi investimenti, passati e futuri (tale compenso è in funzione proprio dell'utilizzo del software applicativo nei confronti dei terzi);

(xx) al fine di determinare la percentuale da applicare sui ricavi si è ritenuto di utilizzare la percentuale che, sulla base dei piani, valutati con la metodologia DCF, determini una partecipazione in capo a Banca Sella identica a quella che le sarebbe stata riconosciuta nello Scenario Fondamentale; inoltre la soluzione adottata dal punto di vista economico in un orizzonte temporale di breve e medio periodo è più vantaggiosa dello Scenario Fondamentale; sotto questo profilo, la circostanza che in un orizzonte di lungo periodo, dopo sei anni e sempre assumendo il rispetto del piano, lo Scenario Fondamentale sia più vantaggioso non fa venir meno la considerazione positiva sulla soluzione adottata sia per le incertezze tipiche delle valutazioni di lungo periodo sia per i possibili rimedi che si potranno porre in essere (incluso il conferimento della proprietà del software applicativo laddove le condizioni economiche e normative lo rendano conveniente);

(xxi) sulla base di quanto sopra indicato e delle valutazioni effettuate da PWC tale percentuale di remunerazione del Contratto di Licenza è pari al 12%;

(xxii) sulla base di tale combinata valutazione, a Banca Sella è attribuita la medesima partecipazione che sarebbe derivata dal conferimento nel ramo della proprietà del software applicativo nello Scenario Fondamentale computata da PWC nell' 84% e dunque una partecipazione agli utili pari all'84% e, in aggiunta, a remunerazione della licenza (e dei conseguenti investimenti), il 12% dei ricavi da terzi;

(xxiii) la soluzione prospettata appare equa per le ragioni sopra esposte e, comunque, in quanto è equivalente dal punto di vista societario alla soluzione rinveniente dallo Scenario Fondamentale e consente di stabilire la remunerazione della Licenza in funzione della partecipazione dello Scenario Fondamentale;

(xxiv) il Comitato Parti Correlate ha già esaminato la sostanziale congruità e correttezza del Regolamento IVA di cui al parere 8 novembre 2018 che qui si richiama e si allega al presente parere;

(xxv) la circostanza che la "Penalizzazione" (come definita nel parere del 8 novembre 2018) non possa non essere integralmente coperta per i primi tre anni e che tale copertura non sia assicurata per gli anni successivi è compensata dai vantaggi complessivi dell'Operazione IT e dalla circostanza che tali costi ulteriori (che si manifesteranno presumibilmente dopo la fase di start up di STS) potranno essere ribaltati sui terzi clienti (come peraltro indicato anche nel parere dell'esperto indipendente di Bernoni Grant Thornton);


(xxvi) lo statuto di STS appare in linea con i contenuti standard di mercato;

(xxvii) la complessiva valutazione dell'Operazione IT si fonda sia sulla sostanziale congruità delle singole componenti (validata sulla base di esperti indipendenti e su criteri oggettivi di mercato) sia sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto delle seguenti circostanze: (a) che il costo del servizio IT di STS rimane in linea con i costi attuali che appaiono peraltro giustificati sulla base della qualità del servizio e di parametri oggettivi di mercato (rilevando che la remunerazione sulla base dei costi per la produzione del servizio non lascia un margine di utile sul rapporto), (b) che la partecipazione di Banca Sella è uguale a quella che sarebbe conseguita nello Scenario Fondamentale al conferimento della proprietà del software applicativo (che invece rimane in capo a Banca Sella) e consente di partecipare all'utile di STS per l'84%, (c) che la remunerazione del Contratto di Licenza è parametrata sui ricavi (ed è dunque pagata anche nel caso in cui STS sia in perdita) e si aggiunge alla remunerazione derivante dalla partecipazione (calcolata sulla base del conferimento della proprietà del software applicativo) ed è determinata in funzione di questa, (d) che Banca Sella continua ad effettuare investimenti per il software applicativo, ma, a fronte delle remunerazioni sopra indicate, con flussi finanziari equivalenti e una situazione economica migliorativa rispetto allo Scenario Fondamentale (e) che per tre anni v'è comunque una consistente riduzione della Penalizzazione di cui al Gruppo IVA (per cui le società del Gruppo Sella rinunciano ai relativi vantaggi del Gruppo IVA a favore di STS) che favorisce STS nella fase iniziale di avvio;


Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla conclusione dell'Operazione IT come sopra descritta e delineata e costituita (i) dal conferimento del ramo IT e BPO di Banca Sella in STS, (ii) dall'adozione dello statuto di STS, e (iii) dalla conclusione del Contratto di Licenza, del Contratto di Outsourcing e del Regolamento IVA.


Avv. Andrea Lanciani

Dott.ssa Clara Covini


Avv. Helga Garuzzo

⁶ 



Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Parti Correlate di

Banca Sella S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella

ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL CONTESTO DELLA DETERMINAZIONE
DEL FAIR VALUE DI DUE RAMI D'AZIENDA E DI UNA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA OGGETTO DI CONFERIMENTO TRA SOCIETÀ APPARTENENTI
AL GRUPPO BANCA SELLA

PricewaterhouseCoopers Advisory SpA

Sede legale: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 02667201 Fax 0266720501 Cap. Soc. Euro 7.700.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA e Iscrizione al Reg. Imp. Milano n° 03230150967 – Altri Uffici: **Bari** 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 0805640311 Fax 0805640349 - **Bologna** 40126 Via Angelo Finelli 8 Tel. 0516186211 - **Cagliari** 09125 Viale Diaz 29 Tel. 0706848774 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 Fax 0552482899 - **Genova** 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 01029041 - **Napoli** 80121 Via dei Mille 16 Tel. 08136181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873431 Fax 0498734399 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 0916256313 Fax 0917829221 - **Parma** 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521275911 Fax 0521 781844 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 28 Tel. 06570831 Fax 06570832536 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 Tel. 0115773211 Fax 0115773299 - **Trento** 38121 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461237004 Fax 0461239077 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422315711 Fax 0422315798 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 Fax 040364737 - **Verona** 37135 Via Francia 21/C Tel. 0458263001

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della PricewaterhouseCoopers Italia Srl
www.pwc.com/it



AVVISO

Importanti informazioni destinate a qualsivoglia soggetto che non sia stato autorizzato da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

Qualunque soggetto che non sia espressamente indicato tra i destinatari del presente documento (**“Documento”**) o che non abbia concordato per iscritto con PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso e/o delle informazioni in esso contenute (di seguito definito come il **“Soggetto Non Autorizzato”**) non è autorizzato ad utilizzare in qualunque modo, in tutto e/o in parte, il Documento.

Qualsivoglia Soggetto Non Autorizzato, entrato comunque in possesso del Documento, leggendo le informazioni in esso contenute, prende sin da ora atto e riconosce espressamente quanto segue:

- **l’incarico svolto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed in base al quale è stato** predisposto il Documento è stato eseguito in conformità alle istruzioni fornite dal destinatario dello stesso, nel suo solo interesse e perché venga dallo stesso esclusivamente utilizzato;
- il Documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e, pertanto, può non comprendere e/o non essere stato eseguito secondo tutte le procedure ritenute necessarie per gli scopi del Soggetto Non Autorizzato;
- **l’accesso, la lettura, il possesso e/o l’utilizzo in qualunque modo, in tutto e/o in parte, del Documento da parte del Soggetto Non Autorizzato non determina l’instaurazione di** qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. né **comporta il consenso di quest’ultima a che il Documento venga menzionato o citato**, in tutto o in parte, in qualsiasi documento di qualsivoglia natura, pubblica o privata, o che il suo contenuto venga divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., i suoi soci, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità nei confronti del Soggetto Non Autorizzato con riferimento al Documento e/o alle informazioni in esso contenute e non saranno, pertanto, responsabili di qualunque perdita, danno o **spesa di qualsivoglia natura, derivante dall’utilizzo del Documento e/o delle informazioni in esso contenute da parte del Soggetto Non Autorizzato, o che è, comunque, conseguenza dell’accesso al Documento.**



INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1.	MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO	4
1.2.	DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	5
1.3.	DATA DI RIFERIMENTO DELLE ANALISI	6
1.4.	IPOTESI E LIMITAZIONI	7
1.5.	PRINCIPALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE IN SEDE DI ANALISI DEL FAIR VALUE	9
1.6.	RESTRIZIONI ALL'USO DELLA PRESENTE RELAZIONE	9
2.	LAVORO SVOLTO	10
3.	LA STIMA DEL FAIR VALUE DEI RAMI E DELLA PARTECIPAZIONE	10
3.1.	INDIVIDUAZIONE DELLA METODICA DI VALUTAZIONE	10
3.2.	IL DISCOUNTED CASH FLOW	11
4.	CONCLUSIONI	16



1. INTRODUZIONE

1.1. Motivo ed oggetto **dell'incarico**

Il management del Gruppo Banca Sella (il "Gruppo"), nel contesto di un processo di riorganizzazione interna delle attività del Gruppo, sta valutando il trasferimento delle attività di *Information Technology* ("IT") e *Business Process Outsourcing* ("BPO") ad una società del Gruppo di recente costituzione, denominata Sella Technology Solutions S.p.A. ("STS" o "Conferitaria"). Tale operazione prevede il conferimento a favore di STS di due rami d'azienda, rispettivamente di Banca Sella S.p.A. ("BSE" o la "Società") e di Banca Sella Holding S.p.A. ("BSH"), oltre che della partecipazione di controllo in Selir S.r.l. detenuta da Finanziaria 2010 S.p.A. ("Finanziaria 2010" e, congiuntamente a BSE e BSH, le "Conferenti"). In questo contesto BSE ha assunto il ruolo di coordinamento e supervisione del progetto, allo scopo di garantire una valutazione il più possibile omogenea degli asset oggetto di conferimento. In particolare, l'operazione (di seguito la "Prospettata Operazione"), prevede un aumento di capitale sociale da parte di STS a fronte dei seguenti conferimenti:

- BSH conferirà il ramo d'azienda comprensivo della funzione BSH Sicurezza Informatica (di seguito il "Ramo IT");
- BSE conferirà il ramo d'azienda comprensivo delle funzioni dedicate all'*Information Technology* e al *back-office* ("Ramo IT-BPO" e, congiuntamente al Ramo IT, i "Rami");
- Finanziaria 2010 conferirà la partecipazione di controllo pari al 99,9017% del capitale sociale detenuta in Selir S.r.l. ("Selir" o la "Partecipazione"), società strumentale che svolge attività IT e BPO con sede in Romania.

Nell'ambito della Prospettata Operazione, il Consiglio di Amministrazione di BSE ha deliberato di conferire l'incarico *all'advisor* individuato dal proprio Comitato Parti Correlate, PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Divisione *Deals Financial Services* - ("PwC"), al fine di fornire assistenza professionale al Consiglio di Amministrazione delle Conferenti e al Comitato Parti Correlate di BSE nella determinazione del Fair Value del Ramo IT, del Ramo IT-BPO e della Partecipazione al fine di emettere una relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile per ciascuno dei conferimenti previsti a favore di STS.



Si rimanda alle nostre Lettere di Incarico datate 24 settembre 2018, per una descrizione dettagliata del lavoro e della **finalità dell'incarico ("Servizi")**.

I risultati dei nostri Servizi saranno utilizzati dal Consiglio di Amministrazione delle Conferenti e dal **Comitato Parti Correlate di BSE come una delle informazioni di supporto nell'ambito della Prospettata Operazione**.

Il "Fair Value" è definito come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Confermiamo che tutti i soggetti direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro non hanno acquistato o venduto azioni, obbligazioni o strumenti finanziari di qualsiasi tipo e genere di BSE ed STS e delle società che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo su BSE ed STS, nè **hanno instaurato o hanno in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato o relazioni d'affari con le** suddette società che non siano regolate a condizioni di mercato normalmente praticate o che **comunque abbiano una rilevanza economica tale da compromettere l'indipendenza. Confermiamo che** parimenti PwC non ha acquistato o venduto azioni, obbligazioni o strumenti finanziari di qualsiasi tipo e genere di BSE ed STS e delle società che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo su BSE e/o su STS, né ha instaurato o ha in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato o relazioni **d'affari con le** suddette società e con i componenti i loro organi di amministrazione e controllo che non siano regolate a condizioni di mercato normalmente praticate o che comunque abbiano una rilevanza **economica tale da compromettere l'indipendenza. Confermiamo inoltre che non** intravediamo tematiche di indipendenza rispetto al tipo di Incarico previsto nella presente Lettera in merito ai rapporti di finanziamento in essere tra PwC e Voi.

1.2. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dal management **del Gruppo (il "Management")** i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. In particolare, il nostro esame ha **comportato, tra l'altro, l'analisi della seguente documentazione:**

- Business Plan 2019-2025 del Ramo IT-BPO oggetto di approvazione da parte del CdA di BSE del 21 dicembre 2018;



- Business Plan 2019-2025 del Ramo IT oggetto di approvazione da parte del CdA di BSH del 21 dicembre 2018;
- Business Plan 2018-2021 di Selir oggetto di approvazione da parte del CdA di Finanziaria 2010 del 27 dicembre 2018;
- Situazione economico-patrimoniale del Ramo IT-BPO al 30 settembre 2018 oggetto di approvazione da parte del CdA di BSE del 21 dicembre 2018;
- Situazione economico-patrimoniale del Ramo IT al 30 settembre 2018 oggetto di approvazione da parte del CdA di BSH del 21 dicembre 2018;
- Bilanci 2015-2016-2017 di Selir e situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2018;
- **Comunicazione preventiva per l'avvio delle attività di STS effettuata l'1 ottobre 2018 a Banca d'Italia da BSH;**
- Documento illustrativo presentato al Consiglio di Amministrazione di BSE del 10 settembre 2018 sulla strategia IT scelta dal Gruppo Banca Sella e relativo aggiornamento del 27 novembre 2018;
- Ulteriori dettagli ed informazioni di natura contabile, gestionale e statistica ritenuti utili ai fini dello svolgimento del presente incarico.

Abbiamo, inoltre, ottenuto una conferma scritta con Lettera di attestazione nella quale BSE, si dichiara consapevole delle ipotesi e limiti del nostro incarico, **e conferma l'inesistenza di elementi e** informazioni diverse da quelle contenute nella documentazione sopra elencata che, qualora portati a conoscenza di PwC, avrebbero potuto modificare sensibilmente le conclusioni raggiunte.

1.3. Data di riferimento delle analisi

La data di riferimento delle analisi di valore è il 10 dicembre 2018, data cui fanno riferimento i parametri valutativi utilizzati.

Non sono stati portati a nostra conoscenza eventi successivi alla data del 30 settembre 2018, data di **riferimento dell'ultima situazione economica e patrimoniale** delle Società disponibile, che abbiano un impatto rilevante sulle conclusioni del nostro lavoro.



1.4. Ipotesi e limitazioni

La nostra analisi è stata sviluppata sulla base delle ipotesi e limitazioni di seguito riportate:

- lo svolgimento dei Servizi non determina alcun coinvolgimento di PwC nella gestione e **nell'attività della Conferenti e della Conferitaria né nelle decisioni aziendali in merito alla fattibilità o convenienza della Prospettata Operazione** a supporto delle quali i Servizi sono svolti;
- il presente Documento è stato predisposto ad esclusivo beneficio del Gruppo Banca Sella in accordo con i termini delle nostre Lettere di Incarico e non è destinato ad essere utilizzato per altri scopi. Pertanto non assumiamo alcuna responsabilità in relazione ad altri scopi o nei confronti di altri soggetti cui il Documento sia consegnato o che ne siano venuti in possesso in altro modo, salvo nei casi in cui sia stato espresso il nostro preventivo consenso per iscritto;
- per sua natura, la valutazione non rappresenta una mera applicazione di criteri e di formule ma è il risultato di un processo complesso di analisi e di stima in cui sono riflessi anche elementi di soggettività. Non esistendo un unico valore, è prassi presentare le conclusioni delle **analisi all'interno di un intervallo di valori**;
- nel corso del lavoro sono state svolte alcune analisi di sensitività con riferimento agli esercizi valutativi in generale. Tali sensitività non rappresentano **l'applicazione di metodologie valutative ma esclusivamente esercizi al fine di verificare l'impatto sui risultati al variare di** alcuni parametri;
- la data di riferimento della valutazione è **il 30 settembre 2018 (la "Data di Riferimento")**, data a cui si riferisce **l'ultima situazione patrimoniale dei Rami e della Partecipazione. In ogni caso, abbiamo tenuto conto di eventi significativi portati alla nostra attenzione accaduti dopo tale data fino all'emissione del nostro Documento**;
- le analisi dei Rami e della Partecipazione sono state effettuate in ipotesi di continuità aziendale e **"stand alone"**;
- le analisi dei Rami e della Partecipazione sono **state effettuate in ipotesi di "normali"** condizioni di funzionamento (astraendo da eventi straordinari e non ricorrenti di gestione), con riferimento alla situazione in atto ed alle prospettive di sviluppo conosciute alla data del Documento;

- **l'analisi è basata su informazioni economiche e finanziarie** e su documenti forniti dal Management nel corso del lavoro; data la natura del nostro incarico la responsabilità sulla qualità e correttezza dei dati e delle informazioni in essi contenuti compete a questi ultimi; tali dati ed informazioni sono stati da noi analizzati solo per ragionevolezza complessiva;
- la definizione degli elementi attivi e passivi rappresentati nella situazione patrimoniale di riferimento dei Rami è stata effettuata dal Management. Il processo di definizione del perimetro dei Rami **ha richiesto una serie di scelte circa l'inclusione o l'esclusione di elementi** patrimoniali e/o rapporti giuridici in essere al 30 settembre 2018 e riconducibili ai Rami, di cui il Management rimane il solo responsabile;
- eventuali variazioni nella composizione e/o nei valori degli elementi patrimoniali dei Rami, che dovessero intervenire tra la data del 30 settembre 2018 e la data di efficacia della Prospettata Operazione, potrebbero influire, anche significativamente, sui risultati delle nostre analisi. Pertanto, PwC non assume alcuna responsabilità in merito al Fair Value dei Rami, qualora le attività, passività e altri elementi oggetto di cessione, dovessero differire significativamente da quelli identificati nella situazione patrimoniale di riferimento;
- **PwC non assume alcuna responsabilità in merito all'accertamento della configurabilità dei** Rami da un punto di vista legale;
- le analisi si basano sul presupposto che i Rami e la Partecipazione implementino nelle prospettate tempistiche le proiezioni forniteci coerentemente con le ipotesi sottostanti. **(i "Dati Prospettici")**. I Dati Prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri ed azioni della Società, sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza e, in particolare, dal rischio che eventi preventivati ed azioni dai quali essi traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Pertanto gli scostamenti tra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero **essere significativi. Data la natura dell'incarico e la finalità del nostro lavoro, compete al** Management la responsabilità della preparazione dei Dati Prospettici e della formulazione delle ipotesi poste alla base della redazione degli stessi;
- i Servizi non prevedono lo svolgimento di procedure di revisione contabile come definite dagli statuiti principi di revisione generalmente accettati, né un esame dei controlli interni o altre procedure di verifica. Di conseguenza, PwC non esprime alcun parere né alcuna altra forma di

certificazione sui bilanci delle società coinvolte o su qualsiasi altra informazione finanziaria (incluse, se applicabile, le informazioni finanziarie prospettiche), o sui controlli operativi o interni del Gruppo Banca Sella;

- i Servizi non comprendono assistenza e/o consulenza di natura legale e/o fiscale, con la conseguenza che PwC non assume alcuna responsabilità riguardante aspetti legali e/o fiscali o di interpretazione contrattuale.

1.5. Principali difficoltà incontrate in sede di analisi del Fair Value

L'analisi del Fair Value dei Rami e della Partecipazione e le conclusioni alle quali siamo giunti devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà riscontrate nel corso delle nostre analisi:

- *Uso di dati previsionali:* la metodologia di valutazione adottata si è basata sulle proiezioni 2019-2025 dei Rami e sulle proiezioni 2018-2021 di Selir. I dati prospettici, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macro-economico. Tale limitazione è stata, tuttavia, mitigata mediante lo sviluppo da parte nostra di analisi di sensitività;
- *Complessità della metodologia e discrezionalità nella scelta dei parametri di valutazione applicati:* il metodo di valutazione del *Discounted Cash Flow* (“DCF”) ha **richiesto l'applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che ha comportato, in particolare, la scelta di una pluralità di parametri nell'ambito di diversi scenari valutativi e l'adattamento degli stessi alla situazione specifica. I risultati di tale analisi sono, pertanto, sensibili alle ipotesi di lavoro formulate. L'approccio metodologico complessivo, unitamente allo sviluppo, da parte nostra, di analisi di sensitività, per tenere conto dei diversi scenari valutativi, ha consentito di gestire adeguatamente tale peculiarità valutativa.**

1.6. Restrizioni **all'uso della presente** Relazione

La presente Relazione e/o il suo contenuto non potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.1 “Motivo ed oggetto dell’incarico”.



Non accettiamo alcuna responsabilità per ogni danno derivante dall'utilizzo non autorizzato o improprio della presente Relazione.

2. LAVORO SVOLTO

Si riporta di seguito un elenco delle principali attività effettuate ai fini dello svolgimento del nostro incarico:

- Analisi delle proiezioni economico-patrimoniali dei Rami e di Selir e di altre informazioni rese disponibili dal Management;
- Individuazione delle metodologie di valutazione ritenute più opportune, sulla base della migliore prassi di mercato;
- **Definizione dei parametri necessari per l'applicazione delle metodologie valutative** individuate;
- Applicazione delle metodologie di valutazione selezionate;
- Sviluppo di analisi di sensitività con riferimento alle metodologie di valutazione prescelte;
- Predisposizione del Documento.

3. LA STIMA DEL FAIR VALUE DEI RAMI E DELLA PARTECIPAZIONE

3.1. Individuazione della metodica di valutazione

Per quanto concerne la scelta della metodica di valutazione, la dottrina aziendalistica e la prassi professionale concordano nel ritenere che la selezione del criterio valutativo risulti in funzione della **finalità dell'operazione che ha richiesto la valutazione, della natura della società, del settore di attività** in cui essa opera e della quantità e qualità delle informazioni a disposizione.

Le metodiche di valutazione del valore del capitale economico si possono ricondurre concettualmente alle seguenti tipologie:

- Metodologie di mercato (*market approach*);

- Metodologie basate sui flussi di risultato attesi (*income approach*);
- Metodologie basate sul costo di sostituzione (*cost approach*).

Tenuto conto delle caratteristiche distintive del Ramo IT, del Ramo IT-BPO e della Partecipazione e della natura delle informazioni disponibili, il Fair Value dei Rami e della Partecipazione è stato **determinato mediante l'applicazione del DCF**. Tale metodo, ampiamente adottato nella prassi nazionale e internazionale nel caso di società di *Information Technology*, stabilisce che il valore economico di un'azienda è dato dal valore attuale dei flussi di cassa da essa generati.

3.2. Il Discounted Cash Flow

Il metodo dei flussi di cassa attualizzati ("DCF") si ispira al concetto generale che il valore di un'azienda sia pari al valore attualizzato dei due seguenti elementi:

- flussi di cassa che essa sarà in grado di generare entro l'orizzonte di previsione esplicita;
- valore residuo (*Terminal Value* – "TV"), cioè il valore che il complesso aziendale assume al di là dell'orizzonte di previsione esplicita.

Nell'approccio che considera i flussi operativi (approccio *unlevered*), al fine di ottenere il valore economico del capitale investito operativo ("*Enterprise Value*"), i flussi di cassa considerati sono i *Free Cash Flow operativi* ("FCFO"), i quali vengono scontati al costo medio ponderato del capitale ("*Weighted Average Cost of Capital*" o "WACC").

Il valore così ottenuto viene rettificato della posizione finanziaria netta alla data di riferimento della valutazione ottenendo così il valore del capitale economico ("*Equity Value*").

La formula generale in base alla quale si procede alla determinazione del valore del capitale economico dell'azienda ("W") è così rappresentabile:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{(FCFO_t)}{(1+WACC)^t} + TV - PFN$$



dove:

- FCFO = flusso di cassa prodotto dalla gestione operativa;
- WACC = costo medio ponderato del capitale;
- n = periodo di previsione esplicito;
- TV = valore attuale del *Terminal Value*;
- PFN = Posizione Finanziaria Netta.

Ai fini del calcolo del *Terminal Value* si applica la seguente formula:

$$TV = \frac{[FCFO_n \times (1+g)] / (WACC - g)}{(1+WACC)^n}$$

dove:

- $FCFO_n$ = **flusso di cassa sostenibile alla fine dell'orizzonte di previsione esplicita**;
- g = tasso di crescita di lungo periodo del *business*;
- WACC = costo medio ponderato del capitale.

In sintesi, l'**applicazione** della metodologia del DCF ha previsto le seguenti fasi:

Fase 1. Identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento

Il metodo del DCF è stato sviluppato a partire dalle proiezioni economiche-finanziarie relative ai Rami e alla Partecipazione forniteci dal Management. In particolare:

- per il Ramo IT-BPO si è fatto riferimento al business plan 2019-2025;
- per il Ramo IT si è fatto riferimento al business plan 2019-2025;
- per la Partecipazione si è fatto riferimento al business plan 2018-2021 di Selir.

La data di riferimento delle analisi di valore è il 30 settembre 2018, data a cui, come riferitoci dal **Management, è riferita l'ultima situazione economico - patrimoniale** dei Rami e di Selir. I parametri valutativi utilizzati sono aggiornati al 10 dicembre 2018. Non sono stati portati a nostra conoscenza eventi successivi a tale data che abbiano un impatto rilevante sulle conclusioni del nostro lavoro.

Fase 2. Determinazione del tasso di attualizzazione

Al fine di tener conto della diversa rischiosità del Ramo IT-BPO, del Ramo IT e della Partecipazione, i flussi di cassa sono stati attualizzati ad un tasso diverso che riflette le diverse caratteristiche e il profilo di rischio dei *driver* aziendali sottostanti.

Il tasso di attualizzazione dei flussi (“WACC”) rappresenta il rendimento atteso del settore in cui opera la società ed è determinato come media ponderata del costo del capitale proprio e del costo del capitale di debito al netto dello scudo fiscale generato dagli interessi passivi.

La formula del WACC è quindi la seguente:

$$WACC = Ke \times \frac{E}{D + E} + Kd \times (1 - t) \times \frac{D}{D + E}$$

Il costo del capitale proprio (Ke) corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio ed è calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*, secondo la seguente formula:

$$Ke = Rf + \beta \times MRP$$

dove:

- *Rf*: rappresenta il “*risk-free rate*”, ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio, stimato pari al rendimento lordo dei BTP italiani a 10 anni;
- β : rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un investimento in un titolo azionario quotato ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misurando la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato);
- *MRP*: rappresenta il “*market premium*”, ovvero il premio per un investimento con rischio superiore ad un investimento *risk-free*. Esso è pari alla differenza tra il rendimento medio del mercato azionario e il tasso privo di rischio; in altre parole, il MRP è il rendimento addizionale richiesto da un investitore avverso al rischio rispetto al rendimento delle attività prive di rischio. Il MRP è stimato in linea con la miglior prassi valutative internazionale.

Il costo del debito finanziario (Kd) è il tasso di interesse al quale si ipotizza l’azienda possa finanziarsi. Questo tasso è solitamente stimato considerando il tasso di mercato di lungo periodo più uno spread specifico per la società. Il costo del debito deve essere considerato al netto dell’aliquota d’imposta “t”,

al fine di tenere conto del risparmio fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari. In tal caso, il costo del debito è stato stimato:

- per i Rami pari al 2,6% sulla base della stima effettuata da Prometeia sulla base del tasso di interesse sui prestiti alle imprese (Fonte: Prometeia, ottobre 2018);
- per la Partecipazione in Selir pari al 4,5% sulla base del rendimento medio dei corporate bond emessi in Romania con un rating compreso tra BBB+ e BB-, in linea con il rating del Gruppo Banca Sella (Fonte: *Info Provider*).

Tramite l'applicazione della metodologia esposta, il tasso di attualizzazione ottenuto è risultato pari al 8,1% ca. per il Ramo IT-BPO, al 8,0% ca. per il Ramo IT e al 9,5% per la Partecipazione.

Ramo IT-BPO		Ramo IT		Selir	
Rf	3,1%	Rf	3,1%	Rf	5,0%
β	0,9	β	0,9	β	0,9
ERP	5,5%	ERP	5,5%	ERP	5,5%
Specific risk	1,0%	Specific risk	1,0%	Specific risk	-
<u>Ke</u>	<u>9,0%</u>	<u>Ke</u>	<u>9,0%</u>	<u>Ke</u>	<u>10,1%</u>
Kd	2,6%	Kd	2,6%	Kd	4,5%
<u>WACC</u>	<u>8,1%</u>	<u>WACC</u>	<u>8,0%</u>	<u>WACC</u>	<u>9,5%</u>

Fase 3. Calcolo del Valore Terminale

Il Valore Terminale è stato calcolato attraverso l'applicazione della formula di Gordon, ipotizzando un tasso di crescita di lungo periodo ("g") pari all'1,7% per i Rami e pari al 2,5% per la Partecipazione, in linea con le attese di inflazione nel lungo periodo rispettivamente per l'Italia e la Romania (Fonte: Fondo Monetario Internazionale) ed il WACC sopra menzionato. In particolare, l'utile considerato per il calcolo della *perpetuity* è stato determinato sulla base dell'utile netto dell'ultimo anno di proiezioni (2025 per i Rami e 2021 per Selir).

Sulla base dei parametri descritti precedentemente e in funzione delle analisi di sensitività effettuate sui parametri base del modello, ipotizzando variazioni congiunte pari a +/- 0,25% del tasso g e del WACC, sono stati determinati i seguenti intervalli di Fair Value:

- Ramo IT-BPO tra € 65,5 milioni e € 83,8 milioni, con un valore centrale pari a € 73,9 milioni;
- Ramo IT tra € 2,8 milioni e € 3,3 milioni, con un valore centrale pari ad € 3,1 milioni;



- Partecipazione in Selir tra € 10,1 milioni e € 11,8 milioni, con un valore centrale pari ad € 10,9 milioni.

	<i>Minimo</i>	<i>Centrale</i>	<i>Massimo</i>
Ramo IT-BPO	65,5	73,9	83,8
Ramo IT	2,8	3,1	3,3
Partecipazione	10,1	10,9	11,8

Valori in € milioni



4. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle finalità dell'incarico riportate al paragrafo 1.1, delle ipotesi e limitazioni di cui al paragrafo 1.4, delle difficoltà di valutazione di cui al paragrafo 1.5 ed in considerazione dei risultati raggiunti con l'applicazione dei metodi sopra illustrati, riteniamo che:

- il Fair Value attribuibile al Ramo BSE possa attestarsi in un intervallo compreso tra € 65,5 milioni e € 83,8 milioni, con un valore centrale pari a € 73,9 milioni;
- il Fair Value attribuibile al Ramo BSH possa attestarsi in un intervallo compreso tra € 2,8 milioni e € 3,3 milioni, con un valore centrale pari ad € 3,1 milioni;
- il Fair Value attribuibile alla Partecipazione in Selir possa attestarsi in un intervallo compreso tra € 10,1 milioni e € 11,8 milioni, con un valore centrale pari ad € 10,9 milioni;

Milano, 21 dicembre 2018

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Luca Di Martino'.

Gian Luca Di Martino
(Partner)

Memorandum

Riservato

Banca Sella S.p.A. - c.a. Dott. Fabrizio Moscone

A

Giovanni Guglielmetti

Da

CC

Parere di conformità allo standard di mercato del contratto di esternalizzazione di servizi amministrativi e informatici e del contratto di licenza software tra Banca Sella S.p.A. e Sella Technology Solutions S.p.A.

Riferimento

14 dicembre 2018

Data

Indice

Premesse	2
I. Contratto di Esternalizzazione	2
I.A. Clausole “non-standard” a favore di STS e conseguenti modifiche	3
I.B. Clausole “non-standard” a favore della Banca	5
I.C. Ulteriori commenti e suggerimenti	7
II. Contratto di Licenza	8
II.A. Clausole “non-standard” a favore di STS	8
II.B. Clausole “non-standard” a favore della Banca (par. 3.1)	8
II.C. Ulteriori commenti e suggerimenti	9
Conclusione	9

Premesse

Banca Sella S.p.A. (la “**Banca**”) ha rivolto al sottoscritto una richiesta volta alla revisione di:

- una bozza di contratto di esternalizzazione di servizi informatici e amministrativi (il “**Contratto di Esternalizzazione**”); e
- una bozza di contratto di licenza software (la “**Licenza**”)

tra la Banca e Sella Technology Solutions S.p.A. (“**STS**”). L’attività di revisione richiesta è finalizzata alla valutazione, da parte del comitato parti correlate della Banca, della convenienza e della correttezza sostanziale dei due contratti e, in particolare, dell’equivalenza delle condizioni ivi previste alle condizioni di mercato o standard.

Come richiesto dalla Banca, l’attenzione è stata posta in modo prioritario alle condizioni che presentassero uno scostamento dallo standard di mercato, qualora tale scostamento avesse come risultato un maggior favore per STS rispetto a quanto normalmente previsto. A valle di un confronto con la Banca e con i legali di quest’ultima, tali punti risultano ad oggi superati, come sotto argomentato.

In secondo luogo, per completezza sono state identificate e riportate le condizioni che presentavano uno scostamento dallo standard di mercato tale da creare un maggior favore per la Banca rispetto a quanto ordinariamente previsto in contratti analoghi.

Infine, sono stati riportati anche alcuni suggerimenti che riguardano punti di dettaglio, con un impatto più limitato di quelli già identificati.

Pertanto, verranno di seguito trattati nell’ordine, per ciascuno dei due contratti:

- (A) Le clausole “non-standard” a favore di STS e le conseguenti modifiche;
- (B) Le clausole “non-standard” favorevoli alla Banca;
- (C) Le clausole sulle quali sono possibili minime modifiche e migliorie.

I. Contratto di Esternalizzazione

Il Contratto di Esternalizzazione prevede l’affidamento dalla Banca (detta anche il “**Cliente**”) a STS (detto anche il “**Fornitore**”) di una serie di servizi amministrativi e

informatici definiti negli allegati tecnici, con l'indicazione dei relativi livelli di servizio.

I.A Clausole “non-standard” a favore di STS e conseguenti modifiche

IA.1 Dismissione di servizi su iniziativa del Fornitore (par. 6.6)

La formulazione iniziale del paragrafo 6.6, relativa alla possibilità per il Fornitore di cessare la prestazione di alcuni tra i servizi previsti dal Contratto di Esternalizzazione, pareva lasciare un margine di discrezionalità troppo ampio al Fornitore:

Formulazione iniziale : “6.6 *Il Fornitore precisa che si riserva di comunicare, con congruo preavviso comunque non inferiore a [6 (sei)] mesi, le eventuali attività, funzioni e servizi che non potesse più prestare. In tal caso, i corrispettivi dovuti saranno ridotti in misura corrispondente.*”

Questo tema è superato dalla nuova formulazione proposta, in cui la possibilità per il Fornitore di cessare la prestazione di un servizio è circoscritta al caso in cui sussista un giustificato motivo.

Nuova formulazione: “6.6 Ricorrendo un giustificato motivo in forza del quale il Fornitore non potesse più prestare talune attività, funzioni e/o servizi, tale circostanza dovrà essere comunicata alla Banca con congruo preavviso, comunque non inferiore a [6 (sei)] mesi. In tal caso, i corrispettivi dovuti saranno ridotti in misura corrispondente.”

IA.2 Rispetto del documento “Politiche di Sicurezza Informatica del Gruppo Sella” da parte del Fornitore (par. 11.1 B)

Nella versione iniziale, il rinvio alla *policy* di sicurezza informatica del Cliente, ancorché presente, non era accompagnato da un impegno esplicito del Fornitore a prendere conoscenza e a rispettare tale *policy*.

Formulazione iniziale: “*In aderenza a quanto previsto dalle “Politiche di Sicurezza Informatica del Gruppo Sella” il Fornitore assicura che tutti gli accessi ai dati della Banca dalle reti informatiche sono opportunamente separati e protetti da apparati firewall e sistemi di intrusion detection, tutte le regole di accesso sono preventivamente analizzate ed autorizzate.*”

Conseguentemente, la nuova formulazione richiede esplicitamente un impegno in tal senso del Fornitore:

Nuova formulazione: “In aderenza a quanto previsto dalle “Politiche di Sicurezza Informatica del Gruppo Sella”, che il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, il Fornitore as-

sicura che tutti gli accessi ai dati della Banca dalle reti informatiche sono opportunamente separati e protetti da apparati firewall e sistemi di intrusion detection, tutte le regole di accesso sono preventivamente analizzate ed autorizzate.”

I.A.3 Reportistica (art. 12 e Allegato B, par. 7)

L'art. 12 del Contratto di Esternalizzazione prevede in capo alla Banca un diritto di verifica del rispetto dei Livelli di Servizio, in particolare attraverso una verifica con cadenza annuale sugli ambienti e sulle infrastrutture tecnologiche del Fornitore. L'allegato B (“Outsourcing del sistema informativo”) prevede inoltre al par. 7 (“Livelli di Servizio”) la messa a disposizione da parte del Fornitore delle “*informazioni relative agli indicatori condivisi sulla qualità del servizio relativamente agli ambienti di produzione*”, con cadenza mensile.

Sulla base della nostra esperienza di accordi comparabili al Contratto di Outsourcing, normalmente la verifica del rispetto dei livelli di servizio avviene attraverso procedure strutturate di reportistica e, nella migliore prassi, anche attraverso l'accesso diretto da parte del Cliente agli indicatori relativi al livello di servizi. A valle di un confronto con la Banca, ci è stato indicato che strumenti analoghi alla *best practice* sopra descritta vengono già applicati e continueranno ad esserlo nell'ambito del Contratto di Esternalizzazione con STS.

Pertanto, è stato aggiunto il seguente paragrafo:

Paragrafo aggiunto: “12.3 *Le attività di controllo potranno essere svolte dalla Banca anche mediante esame della reportistica riferita ai servizi informatici e della dashboard già attualmente in uso presso la Banca.”*

I.A.4 Risoluzione da parte del Fornitore (art. 20)

Nella formulazione iniziale, l'articolo prevedeva che il Fornitore potesse risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento da parte della Banca ai propri obblighi di pagamento dei corrispettivi o di riservatezza, concedendo alla Banca 15 (quindici) giorni per rimuovere la situazione di inadempimento. Contrariamente a quanto previsto per la risoluzione da parte della Banca, non si prevedeva all'art. 20 che il Fornitore dovesse esperire la procedura di risoluzione delle dispute prevista dall'art. 20, creando quindi una disparità di trattamento tra le due parti, a sfavore della Banca.

Per correggere questa disparità, è stata aggiunto l'inciso messo in evidenza in grassetto:

Nuova formulazione: “20.2 Decorso inutilmente il termine di cui alla comunicazione richiamata al Paragrafo 20.1 che precede e conclusa senza esito positivo la Procedura di Risoluzione delle Dispute di cui all’Articolo 22, il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto, inviando alla Banca una comunicazione scritta con raccomandata A/R o a mezzo PEC (...)”

IA.5 Clausola di continuità a tutela della Banca (par. 20.2)

La *best practice* in materia di contratti informatici suggerisce di inserire una disposizione a tutela del Cliente, secondo la quale il Fornitore rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento e, pertanto, a sospendere o interrompere la fornitura dei servizi in caso di inadempimento (asserito o comprovato) da parte del Cliente. Il paragrafo 20.2 è stato pertanto integrato come segue:

Integrazione: “Rimane in ogni caso inteso che, nonostante l’inadempimento della Banca, sino alla data di risoluzione del Contratto il Fornitore non potrà sospendere né interrompere la regolare prestazione dei servizi.”

I.B Clausole “non-standard” a favore della Banca

I.B.1 Variazione in aumento o in diminuzione dei servizi (par. 4.1)

La previsione di cui al par. 4.1, in merito alla possibilità per la Banca di chiedere un aumento o una diminuzione del volume dei servizi, presenta una formulazione (messa in evidenza sotto) che pare concedere alla Banca una maggiore discrezionalità rispetto a quanto normalmente previsto in contratti a condizioni di mercato:

“4.1 La Banca ha facoltà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, di chiedere al Fornitore una variazione, in aumento o in diminuzione, dei consumi delle Baseline in base alle tempistiche, alle modalità ed ai corrispettivi riportati all’interno dell’Allegato C (Corrispettivi) e nel Contratto.”

I.B.2 Richiesta di attivazione di nuovi servizi (par. 4.3)

Il par. 4.3 prevede l’obbligo in capo al Fornitore, nel caso in cui il Cliente richieda l’attivazione di nuovi servizi non inclusi nel perimetro contrattuale, di “presentare la propria offerta economica nel più breve tempo possibile”.

Tale previsione è più favorevole per il Cliente rispetto a clausole analoghe in contratti standard dello stesso tipo, che normalmente prevedrebbero piuttosto un diritto di prima offerta in capo al Fornitore per presentare la propria proposta.

I.B.3 Assenza di un limite di responsabilità del Fornitore

Una prassi riscontrata quasi universalmente nel settore dei contratti per servizi informatici è quella di limitare la responsabilità del Fornitore per inadempimento contrattuale, imponendo un “cap” di responsabilità (spesso calcolato come un multiplo del valore economico del contratto stesso).

Tale previsione è assente nel Contratto di Esternalizzazione, che inoltre rende esplicito, al par. 5.2, che il pagamento delle penali da parte del Fornitore avviene “salvo il risarcimento del maggior danno”:

*“5.2 Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i Livelli di Servizio singolarmente dettagliati in allegato, sarà tenuto a pagare, **salvo il risarcimento del maggior danno**, le eventuali penali così come descritte negli Allegati. Resta inteso che ogni richiesta di risarcimento del maggior danno dovrà essere debitamente comprovata e documentata.”*

Si tratta di uno scostamento importante - in senso favorevole alla Banca - rispetto allo standard di mercato.

I.B.4 Facoltà di recesso della Banca per cambio di controllo relativo alla Banca stessa (par. 18.3)

Il par. 18.3 prevede la possibilità per la Banca di recedere non solo in caso di cambio di controllo che coinvolga il Fornitore, ma anche nel caso di un cambio di controllo che investa la Banca stessa. Questa previsione si discosta dallo schema più comunemente riscontrato, nel quale ciascuna parte può esercitare la propria facoltà di recesso soltanto nel caso di un cambio di controllo che coinvolga la controparte.

In tal senso, la previsione introduce un ulteriore elemento di maggior favore per la Banca.

I.B.5 Assenza di un corrispettivo per il recesso da parte della Banca per cambio di controllo del Fornitore (par. 18.2 e Allegato F)

Il par. 18.2, insieme all'allegato F (“Exit Strategy”) prevedono il pagamento da parte del Cliente di un corrispettivo in caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al

par. 18.1 del Contratto (recesso *ad nutum*), mentre tale corrispettivo è escluso nel caso in cui la facoltà di recesso venga esercitata a seguito di un cambio di controllo del Fornitore. Questa previsione si discosta, in modo favorevole per la Banca, da un assetto “di mercato”, nel quale il Fornitore avrebbe probabilmente negoziato un certo periodo minimo garantito, anche nella forma di un più lungo preavviso, anche nel caso in cui l’esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca fosse motivato da un cambio di controllo del Fornitore.

Segnaliamo inoltre una possibile contraddizione all’interno del Contratto: mentre il par. 18.3 del Contratto sembra escludere il corrispettivo di recesso anche in caso di recesso per cambio di controllo della Banca, l’Allegato F, al punto 3 b) esclude il pagamento del corrispettivo di recesso solamente in caso di cambio di controllo del Fornitore.

I.B.6 Assenza di corrispettivo per servizi aggiuntivi in alcuni casi di cessazione del Contratto (Allegato F “Exit Strategy”)

L’Allegato F disciplina gli obblighi di assistenza del Fornitore alla Banca al momento della cessazione del Contratto e i relativi corrispettivi, variabili a seconda del motivo della cessazione del Contratto.

L’allegato prevede che in diversi casi (ossia: mancata disponibilità del Fornitore al rinnovo; recesso per cambio di controllo che coinvolga il Fornitore; risoluzione della Banca per inadempimento del Fornitore; recesso da parte del Fornitore) l’attività di assistenza al trasferimento venga effettuata dal Fornitore senza corrispettivo per le attività prestate in aggiunta all’ordinaria prestazione dei servizi.

Tale previsione verrebbe probabilmente considerata eccessivamente penalizzante per il Fornitore in un contratto a condizioni di mercato e può quindi considerarsi come clausola “non-standard” di maggior favore per la Banca.

I.C Ulteriori commenti e suggerimenti

I.C.1 Rispetto della policy di gestione delle operazioni con le parti correlate del Gruppo Sella da parte del Fornitore (par. 16.1)

Analogamente a quanto previsto per quanto riguarda la policy del Gruppo Sella sulla sicurezza informatica (v. I.A.2 sopra), anche al par. 16.1 si potrebbe introdurre un

obbligo più esplicito del Fornitore di prendere conoscenza e rispettare la procedura del gruppo in tema di gestione dei conflitti di interesse.

Formulazione attuale: “16.1 La Banca rende noto che, al fine della corretta gestione del conflitto di interesse, si è dotata di una procedura di gestione delle operazioni con le parti correlate disponibile sul proprio sito internet.”

Formulazione suggerita: “16.1 La Banca rende noto che, al fine della corretta gestione del conflitto di interesse, si è dotata di una procedura di gestione delle operazioni con le parti correlate disponibile sul proprio sito internet, **che il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.**”

II. Contratto di Licenza

Il Contratto di Licenza prevede la concessione dalla Banca (il “**Licenziante**”) a STS (il “**Licenziatario**”) di una licenza per l'utilizzo di una serie di programmi per elaboratore sviluppati dalla Banca stessa, definiti collettivamente come il “**Software**”.

I diritti d'uso concessi al Licenziatario sono finalizzati alla prestazione di servizi da parte di quest'ultimo alla Banca e a clienti terzi, nonché alla commercializzazione del Software.

II.A Clausole “non-standard” a favore di STS

Non abbiamo identificato clausole “non standard” favorevoli a STS.

II.B Clausole “non-standard” a favore della Banca (par. 3.1)

Il par. 3.1 prevede che tra i programmi che compongono il Software possano essere compresi sia programmi di cui la Banca è titolare, sia programmi di cui essa è licenziataria. Con riferimento a questo secondo caso, trattandosi di una sublicenza di diritti di terzi, la prassi prevede che il licenziante garantisca contrattualmente al licenziatario di essere in possesso di tutti i necessari consensi da parte dei terzi titolari per concedere la licenza.

L'assenza di questa garanzia rende la posizione della Banca più favorevole rispetto a quella di un licenziante in un contratto concluso a condizioni di mercato.

II.B.1 Titolarità di diritti di proprietà intellettuale sulle Elaborazioni del Software (par. 4.1)

Il par. 4.1 prevede che il Licenziante acquisti la piena titolarità sugli ulteriori sviluppi e elaborazioni del Software realizzati dal Licenziatario.

Tenuto conto della natura onerosa della Licenza e del fatto che l'ambito della Licenza comprende anche il diritto per il Licenziatario di fornire servizi basati sul Software a parti terze esterne al Gruppo Sella, tale previsione si discosta significativamente - in senso favorevole alla Banca - dallo standard di mercato, che avrebbe verosimilmente previsto (i) il versamento di un corrispettivo *ad hoc* da parte della Banca per ottenere la titolarità sugli sviluppi oppure (ii) ove la Banca non fosse interessata o comunque avesse deciso di non acquisire la titolarità degli sviluppi, il permanere della titolarità in capo al Licenziatario.

Conseguentemente e in linea con quanto previsto dal par. 4.1, anche l'art. 5, nel prevedere che al momento della cessazione del Contratto il Licenziatario metta a disposizione del Licenziante tutti i codici sorgente relativi alle Elaborazioni (inclusendo, quindi, le elaborazioni realizzate per clienti terzi), è una disposizione di maggior favore per la Banca rispetto allo standard.

II.C Ulteriori commenti e suggerimenti

Il par. 3.2 indica - insieme ad altre caratteristiche - che la licenza ha carattere "non-trasferibile". Sugeriamo di armonizzare questa previsione con l'art. 14 del Contratto di Esternalizzazione, che prevede la possibilità per il Fornitore - previo accordo del Cliente - di cedere o sub-esternalizzare il Contratto.

Conclusione

Alla luce dell'analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato.



Fine Comunicato n.30000-14

Numero di Pagine: 38